



1 FEB 2008

**DELIBERAZIONE N°VIII / 011352 Seduta del 10 FEB 2008**

**ROBERTO FORMIGONI**

*Presidente*

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente

ROMANO LA RUSSA

*Assessori regionali*

DAVIDE BONI

STEFANO MAULLU

GIULIO BOSCAGLI

FRANCO NICOLI CRISTIANI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO PONZONI

MASSIMO BUSCEMI

MARIO SCOTTI

RAFFAELE CATTANEO

DOMENICO ZAMBETTI

ROMANO COLOZZI

MASSIMO ZANELLO

LUCA DANIEL FERRAZZI

*Con l'assistenza del Segretario* *Marco M. Ricci*

*Su proposta*

*dell'Assessore* MASSIMO PONZONI

*Massimo Ponzoni*

*Oggetto*

LINEE DI INDIRIZZO AI FINI DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DEI GRANDI IMPIANTI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2006, N.24

*Il Dirigente della Struttura* CARLO LICOTTI

*Carlo Licotti*

*Il Direttore Generale* UMBERTO BENEZZOLI

*Umberto Benezzoli*

*L'atto si compone di* 7 *pagine*

*di cui* 4 *pagine di allegati,*

*parte integrante*

*M*



VISTI:

- la Parte Quinta del D.lgs. n. 152/06: “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” ed in particolare l’Allegato VI “Criteri per la valutazione della conformità dei valori limite misurati ai valori di emissione”;
- il D.lgs. n. 133/05: “Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento”;
- il D.lgs. n. 59/05: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e s.m.i;
- la L.R. 11 dicembre 2006, n.24: “Norme per la prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” e, in particolare, l’art. 4 della stessa, recante disposizioni per il monitoraggio e la valutazione della qualità dell’aria e delle emissioni dei gas a effetto serra;

PREMESSO che:

- con riferimento alla periodicità ed alla tipologia di controllo delle emissioni in atmosfera da impianti industriali, la sopra richiamata normativa nazionale dispone, per taluni parametri ed inquinanti, la misurazione in continuo e la registrazione delle emissioni stesse;
- Regione Lombardia è da anni impegnata a dare piena attuazione alle disposizioni normative nazionali ed europee per quanto attiene il monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera generate da grandi impianti di combustione e a tal fine ha emanato, per la definizione delle modalità di installazione e gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo, i seguenti, specifici provvedimenti di settore:
  - d.d.g. 29 agosto 1997 - n. 3536: “Criteri e procedure per la gestione dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) da impianti termoelettrici”;
  - d.d.u.o. 30 gennaio 2004 - n. 1024: “Criteri e procedure per la gestione dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) da impianti di incenerimento rifiuti”;
  - d.d.u.o. 4 maggio 2004 - n. 7300: “Criteri e procedure per la gestione dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) degli impianti per la produzione di leganti idraulici”;
- l’Allegato C alla d.G.R. 19 ottobre 2001, n.6501, inoltre, individua ulteriori criteri inerenti

F.to IL DIRIGENTE  
Dr. CARLO LICONE

REGIONE LOMBARDA  
QUALITÀ DELL'AMBIENTE



l'installazione dei Sistemi di Monitoraggio in continuo alle Emissioni (SME), relativi esclusivamente agli impianti di produzione energia;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/06:

- ARPA provvede al monitoraggio della qualità dell'aria mediante la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria (comma 1);
- la rete regionale di rilevamento è integrata dalla rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti (comma 2);
- La Giunta regionale definisce le norme tecniche per l'installazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio nonché i parametri chimico-fisici ed impiantistici da rilevare (comma 2);
- ARPA assicura la definizione, la gestione e lo sviluppo degli strumenti previsti dal medesimo art. 4, e fornisce supporto tecnico-scientifico alla Regione per la definizione delle misure di intervento, anche mediante la collaborazione con enti scientifici nazionali e internazionali e con gli istituti universitari;

CONSIDERATO che, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui al suddetto art. 4 della L.R. n.24/2006, si ritiene opportuno:

- integrare la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria con la rete di monitoraggio delle emissioni dai grandi impianti, di seguito definita "Rete SME";
- provvedere alla definizione delle norme tecniche per l'installazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio, nonché all'individuazione dei parametri chimico fisici ed impiantistici da rilevare in funzione delle peculiarità dei singoli settori interessati;

ATTESO che:

- la competente Direzione Generale «Qualità dell'Ambiente», sia per l'attuazione del richiamato art. 4 della L.R. 24/06, sia per il conseguimento degli Obiettivi di Governo Regionale (OGR) alla stessa assegnati, relativi all'Asse 6.4.3 del P.R.S. VIII Legislatura e concernenti la programmazione e l'attuazione di misure di intervento per la qualità dell'aria, ha approvato, con d.d.g. 27/10/2008, n.12064, il Piano Operativo 2008 per la realizzazione della Rete SME, affidata ad ARPA in conformità a quanto previsto dalla sopra citata normativa regionale;



- tale piano operativo prevede, ai fini dell'implementazione della Rete SME, le seguenti fasi:
  - sviluppo di un applicativo che assicuri una trasparente condivisione tra ARPA e Gestore delle informazioni relative alle emissioni degli impianti più significativi e la predisposizione dell'hardware;
  - attuazione di un test applicativo su un numero ridotto di SME, al fine di valutarne l'applicazione ed individuare eventuali elementi di criticità;
  - estensione del prototipo a tutti gli SME;
  - messa a regime della Rete;

CONSIDERATO che, ai fini della configurazione della Rete di cui sopra e in attuazione del richiamato art.4, comma 2, della L.R. 24/06, si ritiene necessario uniformare i criteri di installazione e gestione degli SME, nonché le modalità di acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati prodotti dagli stessi;


RAVVISATA l'opportunità, per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, di definire:

- le tipologie impiantistiche che entreranno a far parte della Rete SME nonché le modalità e le tempistiche di allacciamento alla Rete stessa;
- le misure tecniche, i criteri e le procedure gestionali da utilizzarsi ai fini dell'installazione, gestione e verifica dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME), uniformi per tutti i settori produttivi nonché le modalità e le tempistiche per l'adeguamento;
- le ulteriori specifiche in materia di SME per i vari settori produttivi, ivi compresi i parametri chimico-fisici ed impiantistici da monitorare, in funzione delle peculiarità dei settori stessi, aggiornando e sostituendo, laddove necessario, i provvedimenti più sopra richiamati;

RITENUTO inoltre che all'attuazione delle suddette disposizioni, provveda la competente Direzione Generale «Qualità dell'Ambiente» in collaborazione con ARPA Lombardia e sentite le associazioni di categoria interessate;

RITENUTO altresì di individuare la stessa D.G. Qualità dell'Ambiente quale soggetto coordinatore dei risultati raggiunti dal monitoraggio, nonché quale riferimento per gli Enti interessati e per

F.to IL DIRIGENTE  
Dr. CARLO LICCIARFANTE



ARPA, al fine uniformare le azioni dei vari soggetti coinvolti, favorendo l'allacciamento alla Rete SME dei principali impianti produttivi, di competenza sia regionale che statale;

DATO ATTO, come sopra evidenziato, che ai sensi della richiamata normativa regionale la gestione e lo sviluppo degli aspetti tecnici della Rete SME nonché il controllo dei dati generati competono ad ARPA;

RICHIAMATA la L.R. 6 luglio 1999, n.16: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA";

VISTA la legge regionale 20/2008: "Ordinamento della struttura organizzativa e della Dirigenza della Giunta regionale".

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

richiamate le premesse che qui si intendono integralmente recepite,

1. di approvare, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4 della l.r. n.24/2006, le linee di indirizzo per l'integrazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria con la rete di monitoraggio delle emissioni dai grandi impianti, di seguito definita "Rete SME", secondo quanto riportato nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare il competente Dirigente della Direzione Generale "Qualità dell'Ambiente" all'approvazione, con proprio decreto, dei criteri e delle specifiche per l'installazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME), che definiscano in particolare:

- le tipologie impiantistiche che entreranno a far parte della Rete SME nonché le

REGIONE LOMBARDA  
QUALITÀ DELL'AMBIENTE  
F.to IL DIRIGENTE  
Dr. CARLO ECOTTI  
AGENZIA REGIONALE



- modalità e le tempistiche di allacciamento alla Rete stessa;
- le misure tecniche, i criteri e le procedure gestionali da utilizzarsi ai fini dell'installazione, gestione e verifica dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) uniformi per tutti i settori produttivi nonché le modalità e le tempistiche per l'adeguamento;
  - le ulteriori specifiche in materia di SME per i vari settori produttivi, ivi compresi i parametri chimico-fisici ed impiantistici da monitorare, in funzione delle peculiarità dei settori stessi, aggiornando e sostituendo, laddove necessario, i provvedimenti di settore esistenti;
3. di stabilire che la gestione e lo sviluppo degli aspetti tecnici della Rete SME nonché il controllo dei dati generati competono ad ARPA;
4. di disporre che il presente atto venga trasmesso a tutte le Province, ad ARPA Lombardia e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

F.to IL DIRIGENTE  
Dr. CARLO LICOTTI



## A) IMPIANTI COLLEGATI ALLA RETE SME

Dovranno essere collegati alla Rete, i Sistemi di Monitoraggio alle Emissioni (S.M.E) installati sulle seguenti tipologie impiantistiche:

- impianti per la produzione di energia termica o elettrica di Potenza Termica Nominale superiore a 50 MW , inclusi gli impianti installati all'interno di raffinerie di petrolio greggio di cui al punto 1.1 dell'All.V del D.Lgs 59/05, dove per potenza Termica Nominale si intende quella del singolo focolare (singolo motore, singola caldaia, singolo turbogas) espressa in Watt termici o suoi multipli e data dal prodotto del potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile utilizzato, espresso in kJ/kg (combustibili solidi e liquidi) o in kJ/m<sup>3</sup> (combustibili gassosi), moltiplicato per la portata di combustibile bruciato al focolaio espressa in kg/h (combustibili solidi e liquidi) o in m<sup>3</sup>/h (combustibili gassosi) così come dichiarato dal costruttore
- forni di incenerimento di rifiuti urbani con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora installati all'interno di impianti di cui al punto 5.2 All. I D.Lgs 59/05
- forni rotativi per la produzione di clinker (cemento) la cui capacità di produzione supera 500 t/g oppure di calce viva la cui capacità di produzione supera 50 t/g, o altri tipi di forni aventi capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno all'ora installati all'interno di impianti di cui al punto 3.1 All. I D.Lgs 59/05;
- forni per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno installati all'interno di impianti di cui al punto 3.3 All. I D.Lgs 59/05;

## B) MODALITA' E TEMPISTICHE DI ALLACCIAMENTO

La Regione - D.G. Qualità dell'Ambiente, al fine della configurazione della Rete SME, provvederà:

- alla definizione delle misure tecniche, dei criteri e delle procedure gestionali da utilizzarsi ai fini dell'installazione, gestione e verifica dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) uniformi per tutti i settori produttivi;
- alla definizione delle ulteriori specifiche in materia di SME per i vari settori produttivi, ivi compresi i parametri chimico-fisici ed impiantistici da monitorare, in funzione delle peculiarità dei settori stessi, aggiornando e sostituendo, laddove necessario, i provvedimenti di settore esistenti;
- alla definizione, in accordo con ARPA, di un piano di lavoro per il progressivo collegamento degli impianti alla Rete SME e alla divulgazione di tale piano.
- alla definizione, sulla base della progressiva attuazione del piano di cui sopra e dell'esito della sperimentazione, dei criteri e delle scadenze per l'utilizzo dei dati elaborati dalla Rete SME per la verifica del rispetto dei limiti;

ARPA, l'Autorità Competente per il Controllo provvederà a:

- sviluppare e testare l'applicativo per l'acquisizione e il trattamento dei dati da installare presso gli impianti di cui al punto A da allacciare alla Rete SME;
- dotarsi presso la propria sede dei necessari strumenti hardware e software per la gestione dei dati forniti dagli SME allacciati alla Rete;
- configurare il proprio software presso gli impianti al fine di garantire il collegamento alla Rete SME di tutti gli impianti di cui al punto sopra, secondo il piano di lavoro condiviso con la Regione - D.G. Qualità dell'Ambiente anche attraverso di sperimentazione in cui monitorare l'esito delle operazioni di inserimento degli impianti;
- provvedere alla messa a regime della Rete SME prevedendo la possibilità di utilizzo dei dati di emissione di tutti gli impianti ad essa allacciati a partire dal 01/01/2013;

F.to IL DIRIGENTE  
Dr. CARLO BOTTI



- gestire la Rete SME negli anni successivi relazionando annualmente la Regione - D.G. Qualità dell'Ambiente e le Amministrazioni Provinciali sui risultati del monitoraggio e garantendo gli output previsti ai fini dell'intercambio delle informazioni con gli altri database e applicativi di proprietà della Regione.

I Gestori degli impianti soggetti ad obbligo di SME ai sensi della normativa nazionale o regionale, o comunque di impianti per i quali è stata prevista l'installazione di uno SME sulla scorta di riconosciute criticità sito specifiche, dovranno adeguare gli SME ai criteri tecnici definiti con i successivi provvedimenti specifici, nei tempi e con le modalità ivi definite.

I Gestori degli impianti di cui al punto A del presente Allegato, dovranno, oltre a quanto stabilito al punto precedente, predisporre gli strumenti per l'allacciamento alla Rete dello SME, nei tempi e nelle modalità che verranno definite con successivi provvedimenti.

